



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

OGGETTO: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE

SFI/EG/eg

L'anno duemilaventitré addì ventuno del mese di DICEMBRE alle ore 20.10 in modalità mista, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità Rotaliana - Königsberg.

Presenti i Signori:

		Assenti	
		Giustificato	Ingiustificato
Gianluca Tait	Presidente		
Andrea Brugnara	Sindaco di Lavis		
Mattia Hauser	Sindaco di Mezzocorona		
Michele Dalfovo	Vice Sindaco di Mezzolombardo		
Luca Ferrari	Sindaco di Roverè della Luna		
Clelia Sandri	Sindaco di San Michele all'Adige	X	
Renato Tasin	Sindaco di Terre d'Adige		

Assiste il Segretario Generale Reggente dott. Antonio Salvago

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2026.

Preso atto della deliberazione consiliare 17 maggio 2023 n. 5, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022.

Preso atto della deliberazione consiliare 26 settembre 2023 n. 11, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio consolidato relativo all'anno finanziario 2022.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Considerato che per l'esercizio 2024 le tariffe rimangono inalterate.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la nota integrativa che costituisce l'Allegato n. 3.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che la Comunità Rotaliana - Königsberg non risulta strutturalmente deficitaria, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli Enti locali e ai loro Enti e Organismi strumentali. Gli Enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".*

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"* e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*.

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri Allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente.

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene Allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato Allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed Organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"* misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"*, accluso al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Dato atto che:

- il Presidente, con proprio decreto 28.11.2023 n. 122, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- il Presidente, con proprio decreto 28.11.2023 n. 123 ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e dei suoi allegati con il parere n. 13 di data 14.12.2023 prot. n. 12534, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la messa a disposizione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con relativi allegati al Consiglio dei Sindaci e all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e il paesaggio è stata comunicata con nota prot. n. 11878 del 29 novembre 2023, ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026, dei relativi allegati e della nota integrativa, dando atto che il D.U.P. è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci 21.12.2023 n. 19.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio il Presidente provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili stessi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata).

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Rilevato che:

- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 01.03.2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;
- con decreto del Presidente della Comunità n. 22 dd. 7 marzo 2023, immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025 parte finanziaria;
- ai sensi del decreto del Presidente della Comunità n. 60 dd. 31.05.2023 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025, come modificato con successivo decreto del Presidente della Comunità n. 94 dd. 03.10.2023;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 6 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati (Allegato n. 1), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	325.580,08	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	8.415.536,07	8.382.238,07	8.349.422,07
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	1.511.100,00	1.511.100,00	1.511.100,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	646.523,02	646.523,02	646.523,02
TITOLO 5 – Entrate per riduzione di	0,00	0,00	0,00

attività finanziarie			
TITOLO 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	12.383.739,17	12.024.861,09	11.992.045,09

PARTE SPESA	2024	2025	2026
TITOLO 1 – Spese correnti	10.252.216,15	9.893.338,07	9.860.522,07
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	646.523,02	646.523,02	646.523,02
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
TOTALE GENERALE PARTE SPESA	12.383.739,17	12.024.861,09	11.992.045,09

2. **di approvare** gli altri Allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Allegato n. 2), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. **di approvare** la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2024-2026 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. **di approvare** il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
5. **di dare atto che** l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere n. 13 di data 14.12.2023 prot. n. 12534, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
6. **di dare atto che** il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012;
7. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
8. **di dare atto che** il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) “decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione [...]” così come disciplinato dall'art. 161 del T.U.E.L., da ultimo modificato dall'art. 1, comma 903 della Legge 145/2018 “Legge di bilancio 2019”, secondo gli schemi di cui all'Allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
9. **di dare atto che** successivamente all'approvazione del bilancio il Presidente definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2024-2026;

10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 6 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente;
11. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 22.12.2023 al 01.01.2024).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ROTAIANA-KÖNIGSBERG
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott. Antonio Salvago

f.to digitalmente